DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1976

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di una varietà di cereali

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/150/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente durante l'anno 1973 in almeno uno degli Stati membri, e che d'altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per la varietà Canova (Orzo distico) prima del termine suddetto ;

considerando che la Commissione, con decisione del 30 giugno 1976 (3), ha prorogato, per questa varietà, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, per quanto riguarda la Repubblica francese fino al 31 dicembre 1976 ;

considerando che nel frattempo ha terminato l'esame della domanda francese per questa varietà ;

considerano che la varietà era stata sottoposta, nella Repubblica francese, a esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che essa non era sufficientemente omogenea ;

considerando che per questa varietà si può constatare sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami che, nella Repubblica francese, essa non è sufficientemente omogenea secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore per quanto riguarda un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della suddetta direttiva) ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese relativa a questa varietà ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi della varietà Canova (Hordeum distichum L.) pubblicata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dal 1976 su tutto il suo territorio.

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 235 del 26. 8. 1976, pag. 24.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione